



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, 5, 13 E 16 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 249/2010 e relativi regolamenti attuativi

IX CICLO A.A. 2023/2024

tra

l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, con sede in Viale Europa – 88100 Germaneto di Catanzaro, codice fiscale 97026980793, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore *pro tempore*, Prof. Giovanni Cuda,

e

l'Istituto Scolastico Convitto Nazionale di Stato "Gaetano Filangieri" I.C. 3° "De Amicis", con sede legale in Corso Umberto I, 132 Vibo Valentia, prov. VV, cap 89900, telefono 0963 547667, codice meccanografico VVVC010001, e-mail vvvc010001@istruzione.it, pec vvvc010001@pec.istruzione.it codice IBAN, IT27Y0100003245454300318173 codice fiscale 96013620792, d'ora in poi denominato "Istituto ospitante", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. Alberto Filippo CAPRIA

Premesso che

- il MIUR, con il Decreto n. 249/2010, "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. 244/2007", agli articoli 3, 5, 13 e 16, ha disciplinato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- il Decreto n. 249, all'art. 12, c. 1, stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate;
- il MIUR, con il Decreto del 30 settembre 2011, ha dettato "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 3, 5, 13 e 16 del Decreto n. 249 sopra citato;
- l'Allegato B (articolo 2) del sopra citato D.M del 30 settembre 2011 prevede attività di Tirocinio, diversificato per ordine e grado di scuola, da svolgersi esclusivamente presso le istituzioni scolastiche accreditate ai sensi dell'art. 3, lettera e) dello stesso Decreto, come integrato dal D.M. n. 93 del 30 novembre 2012;
- l'art. 3, lettera d), del sopra citato D.M del 30 settembre 2011 prevede l'utilizzo, in qualità di tutor dei tirocinanti, di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno;
- il MIUR, con il Decreto n. 93 del 30 novembre 2012, ha previsto la corresponsione di una quota del contributo di iscrizione versato dai tirocinanti alle istituzioni scolastiche ospitanti;
- il MIUR, con il Decreto n. 948 dell'1 dicembre 2016, ha dettato disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno e, all'articolo 3, comma 1, lett. f), ha stabilito che la percentuale della quota di iscrizione da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio non può essere



inferiore al 10% del totale accertato;

Considerato che

nell'ambito dei 12 crediti formativi universitari (cfu), pari a 300 ore, previsti per le attività di tirocinio, 6 cfu (150 ore) sono dedicati al Tirocinio diretto, seguito dal tutor dei tirocinanti, 1 cfu (25 ore) è dedicato alle attività di Tirocinio indiretto (rielaborazione con il tutor dei tirocinanti), attività da svolgersi presso l'Istituto ospitante, e che le ore di tirocinio sono calcolate in 60'

Convengono quanto segue:

Articolo 1

L'Università e l'Istituto ospitante accreditato presso l'Ufficio Scolastico di afferenza e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del D.M. n. 249/2010 intendono collaborare per lo svolgimento delle attività formative di Tirocinio disciplinate dal D.M. n. 249/2010 e dal D.M. 30 settembre 2011 richiamati in premessa, ai quali si rinvia per tutto ciò che non è espressamente definito nella presente convenzione.

Articolo 2

Ai sensi Decreti citati nelle premesse, l'Istituto ospitante, su proposta dell'Università, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti iscritti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno e a garantire le condizioni logistiche e formative necessarie all'espletamento delle attività di Tirocinio.

Articolo 3

L'attività di Tirocinio è finalizzata alla realizzazione del profilo del docente specializzato per il sostegno, ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Essa ha natura esclusivamente formativa e persegue obiettivi didattici, pertanto non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Articolo 4

Il Tirocinio diretto si espleta presso l'Istituto ospitante in un arco temporale non inferiore ai 5 mesi ed è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'Istituto stesso in base ai requisiti indicati dall'art. 7 della convenzione.

Le attività di Tirocinio diretto prevedono modalità operative basate su "progettualità" concertate dall'Università e dall'Istituto ospitante. Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nell'Istituto ospitante.

L'Università fornisce all'Istituto ospitante un registro predisposto per la registrazione delle presenze dei tirocinanti.

Articolo 5

Il Tirocinio indiretto presso l'Istituto ospitante comprende attività di supervisione da parte dei tutor dei tirocinanti. Tali attività riguardano:

- la rielaborazione dell'esperienza professionale;
- la rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale.

Articolo 6



Per il Tirocinio, diretto ed indiretto, non è possibile utilizzare la formazione *on-line* né la formazione *blended*.

Articolo 7

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'Istituto ospitante, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 2 allegato B del D.M. 30 settembre 2011. È scelto sulla base della disponibilità, del *curriculum vitae*, dell'incarico di insegnamento di durata non inferiore ai sette anni e secondo le priorità di seguito indicate:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

Articolo 8

Lo studente tirocinante è tenuto a:

- ▲ svolgere le attività definite nel piano di cui agli articoli 4 e 5, con la supervisione del tutor dei tirocinanti;
- ▲ attenersi alle regole dell'Istituto ospitante;
- ▲ osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- ▲ mantenere l'obbligo della riservatezza, durante e dopo il tirocinio, per quanto attiene a dati sensibili, informazioni, documenti ufficiali, procedure e delibere degli organi collegiali e ogni altra attività di cui venga a conoscenza durante il tirocinio.

Articolo 9

L'Istituto ospitante garantisce, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli studenti tirocinanti nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e salute per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Istituto stesso.

Articolo 10

L'Università assicura gli studenti tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (gestione per conto), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento del Tirocinio, l'Istituto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, All'Istituto assicurativo (facendo riferimento alla polizza sottoscritta dall'UMG - Polizza RCT/O n. 390172331 Compagnia Generali S.p.A. - P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) presso l'INAIL è la n. 90091027 - la polizza infortuni è la n. 109516070 Groupama Ass.ni) e all'Università quale soggetto promotore.

Articolo 11

La realizzazione delle attività di Tirocinio, diretto ed indiretto, comporta, per l'Università, il riconoscimento all'Istituto ospitante, per ogni tirocinante ospitato, di una quota pari al 10% della tassa di iscrizione.

Tale contributo di euro 270,00 (duecentosettanta/00) sarà versato dall'Università all'Istituto ospitante in un'unica soluzione, al termine dei percorsi attivati.



Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro

Responsabile del procedimento: Giuseppe Pantaleone LOIACONO tel. 0963547667

e-mail pino.loiacono@virgilio.it



Articolo 12

La presente Convenzione ha una durata di tre anni, finalizzata alla definizione dei rapporti fra le parti per i tre successivi cicli di attivazione del Percorso di specializzazione per il sostegno presso l'Ateneo di Catanzaro, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Ogni anno, a seguito dell'attivazione del Percorso di specializzazione del sostegno presso l'Università di Catanzaro, l'Istituto ospitante è tenuto a comunicare tramite e-mail la formale disponibilità ad accogliere i corsisti tirocinanti e, contestualmente, indicare i docenti designati quali "tutor scolastici" ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione.

L'Istituto ospitante si impegna, successivamente, a comunicare l'effettiva attivazione delle attività di tirocinio inviando all'Università l'eventuale elenco dei corsisti tirocinanti e i relativi tutor scolastici assegnati, nonché la data di inizio delle attività di tirocinio attinente la formazione iniziale degli insegnanti, in ossequio alla presente Convenzione e al D.M. 30 settembre 2011. L'Istituto ospitante si impegna, altresì, al termine del percorso di tirocinio, a rilasciare, per ciascun tirocinante, un formale attestato di avvenuto svolgimento delle attività di tirocinio.

È facoltà delle parti di recedere dalla presente convenzione unilateralmente mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata.

Articolo 13

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Articolo 14

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, di acconsentire che i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione siano trattati conformemente al Nuovo Regolamento Generale (UE) 2016/679, per le sole finalità istituzionali e per lo svolgimento dei compiti connessi alle attività di tirocinio.

Titolari del trattamento sono l'Università e l'Istituto ospitante.

Per quanto concerne l'Università, informativa e dettagli sono disponibili alla sezione privacy dell'Ateneo, consultabile al link <https://web.unicz.it/it/page/privacy>.

Articolo 15

Le parti concordano di definire qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Qualora non sia possibile dirimere la controversia la competenza è deferita al Tribunale di Catanzaro.



per l'Istituto ospitante
Il Dirigente scolastico - Rettore
Prof. Alberto Filippo CAPUA

per l'Università
Il Rettore

Firmato digitalmente da
Prof. Giovanni Cuda
GIOVANNI CUDA
CN = GIOVANNI CUDA
C = IT